



CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

Via del Porto, 7 - 66026 Ortona - Tel. 085/9063290 - Fax 085/9061461
E-mail: cportona@mit.gov.it – ortona@pec.mit.gov.it - sito istituzionale:
www.guardiacostiera.gov.it/ortona

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. __/2021

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Cosmo FORTE, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona:

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 “Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- VISTO** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 afferente l’identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTO** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”;
- VISTI** la Legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e ss.mm.ii, la deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la Giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29 luglio 2004;
- VISTO** il Dispaccio n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante direttive per la “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze balneari”;
- VISTO** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio;
- VISTO** il Dispaccio prot. n°02.01.01/31678 in data 30/03/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – “Attività di salvataggio con l’impiego di moto d’acqua”;

- VISTI** il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno e l'Atto di intesa in data 16/01/2003, tra Stato e Regioni, relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTA** la Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO** l'Atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTA** l'Ordinanza n. 26/2018 in data 26 giugno 2018, recante il regolamento delle attività subacquee e delle attività ludico-diportistiche esercitate nelle acque del Circondario Marittimo di Ortona;
- VISTA** l'Ordinanza n. 19/2020 in data 09 luglio 2020, emanata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 08.07.2003 n. 172, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Ortona ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2020;
- VISTA** la circolare prot. n. 54506 del 20 maggio 2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto che fornisce, tra l'altro, chiarimenti relativi alle finalità ed ai contenuti dell'Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTE** le “linee guida MIT per il trasporto nautico e la balneazione” pubblicate sul sito web del Ministero in data 17 maggio 2020;
- VISTA** l'Ordinanza balneare 2021 della Regione Abruzzo, approvata con Determina n. 13 del 18/03/2021;
- SENTITI** i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali rivierasche e le associazioni di categoria interessate, da ultimo, nel corso della riunione in data 27 aprile 2021;
- VISTI** gli esiti della riunione di coordinamento concernente la sicurezza balneare, promossa dalla Direzione Marittima di Pescara e tenutasi in data 28 aprile 2021;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvataggio si configura quale elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce obbligo che gli Enti preposti possono imporre ai soggetti concessionari/gestori di strutture balneari con apposite clausole inserite nel titolo concessorio ovvero attraverso apposito provvedimento ordinativo;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Ortona, comprendente il territorio dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia;
- VISTI** gli artt. 16, 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59, 401 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza è preordinata a regolamentare la balneazione e l'espletamento delle attività turistico-ricreative in mare e lungo la costa del Circondario Marittimo di Ortona, con la finalità di garantirne la sicurezza contestualmente al corretto svolgimento di tutte le attività connesse agli usi pubblici del mare.

DISPONE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo.
- 1.2** I cartelli monitori recanti gli avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo e contemplati dalla presente Ordinanza, devono avere dimensioni di almeno cm. 80x80 e caratteri di ampiezza pari ad almeno 5 cm; gli stessi devono essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese, tedesco e cinese (cantonese)*. E' fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 1.3** **Fino al 31 maggio e dal 6 settembre 2021**, qualora i concessionari di strutture balneari si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli **fini elioterapici**, devono:
- issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.13;
 - esporre almeno **tre cartelli**, in posizione ben visibile all'utenza, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”
 - uno dei cartelli suddetti dovrà obbligatoriamente essere posizionato, in modo tale da essere ben visibile agli avventori, all'ingresso dello stabilimento balneare;
 - assicurare, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza balneare regionale;
 - darne comunicazione alla Capitaneria di porto di Ortona (cp-ortona@pec.mit.gov.it – cportona@mit.gov.it) entro il giorno precedente alla suddetta apertura per soli fini elioterapici.
- 1.4** Durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo, **dal 1° giugno al 5 settembre 2021, deve essere attivato il servizio di salvataggio** con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.
- 1.5** I concessionari/gestori che intendano avvalersi della possibilità di non utilizzare la spiaggia per la stagione 2021 per motivi organizzativi legati all'emergenza Covid-19, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. e) dell'Ordinanza balneare della Regione Abruzzo, dovranno:

- a. issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.13;
- b. esporre almeno **tre cartelli**, in posizione ben visibile all'utenza, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA CHIUSA”
- c. dare comunicazione della chiusura alla Capitaneria di porto di Ortona (cp-ortona@pec.mit.gov.it – cportona@mit.gov.it)

Articolo 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1 **Fino al 17 ottobre 2021, la zona di mare per una profondità di 300 (trecento) metri dalla battigia ovvero 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o coste rocciose, è riservata in modo esclusivo alla balneazione.**
- 2.2 È fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuno stabilimento balneare e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari ed essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.
- 2.3 È fatto assoluto divieto di ormeggio ai gavitelli di cui al punto precedente.
- 2.4 **Nella zona riservata alla balneazione E' VIETATO:**
 - a. **il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e kitesurf**, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili;
 - b. **l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità**, fatta eccezione per i casi disciplinati con apposita concessione demaniale nonché per i casi di cui al successivo articolo 10;
 - c. **l'atterraggio e la partenza** di surf, windsurf e kitesurf e attrezzature e/o strutture simili, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.

I suddetti divieti sono da intendersi validi anche per le zone di mare dichiarate non balneabili dall'Autorità Sanitaria ovvero dall'Ente Locale competente, qualora ricomprese nella zona di mare riservata alla balneazione come definita all'articolo 2 comma 1.

- 2.5 **Il Limite acque sicure** è la zona di mare in cui l'acqua raggiunge circa 1 metro di profondità ed entro la quale i soggetti non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in condizioni di maggiore sicurezza.
I concessionari/gestori di strutture balneari devono segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di cartelli monitori, collocati ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno per ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1.2 e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, METRO 1 (UNO) DI PROFONDITA”.

E' data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro su tutto il fronte mare di pertinenza.

Resta in capo a ciascun concessionario/gestore la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza nonché la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in alternativa, limitatamente ai casi in cui il repentino dislivello del fondale non renda praticabile l'apposizione dei cartelli, mediante il solo posizionamento dei suddetti gavitelli bianchi.

I predetti cartelli e segnali devono, obbligatoriamente, essere rimossi al termine della stagione balneare.

- 2.6** **SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO:** le fonti di pericolo di vario genere presenti sulla battigia e sui fondali quali, ad esempio, buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi ecc., per i quali non si possa provvedere all'immediata rimozione, dovranno essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti, utilizzando allo scopo cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché ogni altro mezzo a disposizione.

Articolo 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 È sempre vietata la balneazione:

- a. nei porti e negli approdi;
- b. nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature e opere foranee portuali. Qualora vi siano delle spiagge libere ovvero delle strutture balneari ubicate ad una distanza inferiore di 100 (cento) metri dalle strutture portuali suddette la balneazione è vietata nel raggio di 3 (tre) metri dalle relative opere foranee;
- c. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- d. nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- e. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
- f. nello specchio acqueo prospiciente le strutture denominate "Trabocchi" nel raggio di 20 (venti) metri dalle medesime;
- g. in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità.

Articolo 4 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 Fino al 17 ottobre 2021, nel Circondario marittimo di Ortona È VIETATO:

- a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia di 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. È altresì vietato, salvo diversa autorizzazione da parte degli Enti competenti, posizionare qualsiasi tipologia di attrezzatura balneare nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale assentita; ciò al fine di non creare impedimento, ritardo o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;

- b. occupare la fascia di rispetto di 5 (cinque) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- c. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti e, comunque, nella fascia oraria di cui al successivo articolo 5, para 5.8. E' consentita la sola pesca sportiva con canna da riva, purché al di fuori degli orari di cui al successivo articolo 5, para 5.8 e, comunque, in zone non frequentate da bagnanti. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei sopracitati, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta;
- d. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

4.2 Chiunque eserciti **attività subacquee**, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, nonché di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.

4.3 Chiunque effettui attività natatorie al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha l'obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, per rendersi ben visibile.

4.4 **E' inoltre vietato tutto l'anno: transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa** presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa nonché nello specchio acqueo prospiciente le strutture denominate "Trabocchi" nel raggio di 20 m. dai medesimi e dai cavi e dalle travi a sostegno delle predette strutture. E' parimenti vietato effettuare tuffi dalle piattaforme galleggianti prendisole, eventualmente installate nello specchio acqueo antistante le strutture balneari in conformità a quanto previsto dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo.

Articolo 5

SERVIZIO DI SALVATAGGIO – DISPOSIZIONI PER IL CONCESSIONARIO/GESTORE

- 5.1** La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 5.2** I concessionari devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvataggio, dalla Società Nazionale Salvataggio (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvataggio Acquatico (F.I.S.A.).

L'obbligo di organizzare e garantire il servizio di assistenza e salvataggio si applica, altresì, ai titolari di attività commerciali connesse con la balneazione, ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzatura balneare (ad esempio, lettini, sdraio, ombrelloni, ecc.).

- 5.3** Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.
- 5.4** Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico, tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue**. In caso di **servizio di salvataggio organizzato in forma associata**, da attuarsi anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, dovrà essere garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato **ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.
- 5.5** **Il piano organico deve riportare**: gli stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'eventuale raggruppamento responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico **deve essere comunicato** alla Capitaneria di porto di Ortona **entro e non oltre il giorno precedente alla sua attivazione**.
- 5.6** Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi.
- 5.7** I concessionari/gestori di stabilimenti balneari, al di fuori della fascia oraria in cui è attivato il servizio di salvataggio, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.2, riportante la dicitura:
- “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.**
- 5.8** Fatto salvo il disposto di cui al punto 1.5, il servizio di salvataggio dovrà essere **obbligatoriamente** attivato e garantito dal **1° giugno al 5 settembre 2021 almeno dalle ore 09.30 alle ore 18.30 in via continuativa**.
- 5.9** In caso di temporanea sospensione del servizio di salvataggio per cause di forza maggiore, il concessionario/gestore, oltre ad attivarsi immediatamente ai fini del repentino ripristino del servizio, è tenuto a darne **avviso agli utenti della propria struttura balneare** mediante apparato di diffusione sonora, provvedendo altresì ad esporre la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.13 ed il cartello di cui al precedente comma 5.7 nonché ad informare tempestivamente la Capitaneria di porto di Ortona.
- 5.10** 1. Ciascuna postazione di salvataggio dovrà essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile e, comunque, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare assegnata al singolo assistente bagnante. La stessa dovrà essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:
- a. binocolo;
 - b. un paio di pinne;
 - c. maschera e snorkel;
 - d. galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. baywatch), “Rescue tube” o similari;

- e. casco di sicurezza (tipo rafting) – dotazione obbligatoria solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli – ;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta di colore bianco “SALVATAGGIO”. Il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 metri di sagola. Tale unità **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi.**
- h. 320 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all’esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” - c.d. baywatch - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.

2. È data facoltà al concessionario balneare/Comune di utilizzare una **moto d’acqua** quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente punto 1, lettera g), con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Ortona. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la moto d’acqua dovrà essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- b. la moto d’acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” su ambo i lati;
- c. il conduttore della moto d’acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità;
- d. dovrà essere assicurata la presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvataggio;
- e. la moto d’acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all’idoneità al recupero/trasporto;
- f. la moto d’acqua, dovrà essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g);
- g. il conduttore e l’addetto al salvataggio a bordo della moto d’acqua, dovranno indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.

3. Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvataggio, è data **facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio** di cui al precedente punto g), di utilizzare, nell’espletamento del servizio, una tavola da “stand up paddle” Rescue. Tale mezzo dovrà essere:

- a. munito di adeguata certificazione/omologazione per il salvataggio;
- b. utilizzato da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l’impiego;
- c. posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

4. In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell’assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).

5.11 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è obbligo dei concessionari/gestori ubicare la postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 m. dal suolo. Le predette piattaforme non sono da ritenersi obbligatorie nei tratti di litorale che, a causa della loro conformazione orografica, consentono un'adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore a 1,5 m. e tale da garantire la più ampia visuale possibile.

5.12 I concessionari sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.

5.13 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE

Presso ogni stabilimento balneare dovranno essere presenti:

a. **salvagenti anulari**, almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti m. 1,50 **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo "Rescue Can" (*baywatch*) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri;

b. **asta** da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario;

c. **bandiera rossa, almeno una**, da utilizzare:

1. in caso di temporanea sospensione del servizio di salvataggio;
2. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
3. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo;
4. in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione così come certificato dalle competenti Autorità.

d. **bandiera bianca, almeno una**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;

e. **un megafono e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

5.14 In caso di interdizione temporanea della balneazione, disposta dalle competenti autorità per motivi igienico-sanitari, è data facoltà ai concessionari di sospendere il servizio di salvataggio fino alla revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.

5.15 Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:

a. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la fascia di 5 metri dalla battigia e affinché,

- nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
- b. segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall'evento deve far pervenire con ogni mezzo (via e-mail, a mano) alla Capitaneria di porto di Ortona la "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato n. 1), curandone la compilazione in ogni sua parte.

Articolo 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI

- 6.1** Ogni **assistente bagnanti** ha l'obbligo di:
- a. sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;
 - b. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio, da esibire a richiesta degli Organi di controllo;
 - c. indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";
 - d. essere munito di fischietto;
 - e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
 - f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 5.13 lettere c) e d);
 - g. utilizzare le apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero *smartphone*, o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società fornitrici di servizi di salvataggio collettivo. Se utilizzati con l'ausilio di auricolari, quest'ultimi dovranno essere posizionati su un solo orecchio al fine di poter sentire eventuali richieste di soccorso;
 - h. approntare, prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 5, punti 10 e 13, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.
- 6.2** Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui ai punti che precedono sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvataggio ovvero alla Federazione Italiana Salvataggio Acquatico per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.
- 6.3** È obbligo di ogni concessionario vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 6.1 da parte degli assistenti bagnanti.
- 6.4** È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari che si avvalgono di tale assistente bagnanti.

Articolo 7 PISCINE

- 7.1** Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 7.2** Il servizio deve essere disimpegnato da 2 assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 m².
- 7.3** La chiusura delle piscine dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.

Articolo 8 CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1** Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 8.2** I concessionari di strutture balneari, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Ortona.
- 8.3** I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti **caratteristiche**:
- a. profondità: non inferiore a 300 metri, fatta eccezione per i kitesurf che deve essere non inferiore a 500 metri.
 - b. larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 a 15 metri;
 - c. larghezza a 300 metri di distanza dalla battigia: da 15 a 20 metri;
 - d. essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, ed ai quali è **vietato ormeggiarsi**;
 - e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione.
 - f. ubicazione su un lato della concessione in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
 - g. essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all'art.1.2 e recanti la dicitura:
"DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI".
- 8.4 All'interno dei corridoi di lancio:**
- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
 - b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una

velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;

- d. le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

Articolo 9

DISPOSIZIONI PER I COMUNI E PER LE SPIAGGE LIBERE E GLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

- 9.1** Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste dalla presente Ordinanza.

I Comuni - con le modalità, gli obblighi, le facoltà e le tempistiche previste agli artt. 5 e 6 della presente ordinanza - devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvataggio, dalla Società Nazionale Salvataggio (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvataggio Acquatico (F.I.S.A.), ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.

Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione, in maniera visibile sia sulla via di accesso alla spiaggia che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.2, recante la seguente dicitura riprodotta anche in inglese, francese, tedesco e cinese (cantonese):

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

- 9.2** Ai Comuni, per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto, altresì, obbligo di:
- verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
 - segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all'art. 2.2 della presente ordinanza;
 - segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'art. 2.5 nonché la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
 - rendere noto all'utenza, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.2 - da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO

- e. segnalare le eventuali fonti di pericolo, di cui all'art. 2.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni

altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile;

- f. custodire, nei casi in cui i Comuni abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale di primo soccorso e renderlo disponibile - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti;
- g. comunicare alla Capitaneria di Porto di Ortona l'intenzione di installare, nella fascia di mare antistante la spiaggia libera, un corridoio di lancio ai sensi dell'art. 8 della presente Ordinanza.

- 9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

Articolo 10 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE CONCESSIONI

- 10.1 Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo causato dai cavi in tensione, è autorizzata - **nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteomarine lo consentano** - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio.

Articolo 11 DISPOSIZIONE DI RINVIO

- 11.1 Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative, si rinvia allo specifico Regolamento di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2020 del 30 maggio 2020, **entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Ortona e dovrà essere esposta**, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.

- 12.2 Quale strumento di ausilio ai Concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 2) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. **La check list, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.**

- 12.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/ortona.

12.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 e ss.mm.ii.;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

12.5 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione agli albi dei Comuni rivieraschi di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Francavilla al Mare e Fossacesia nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/ordinanze.aspx>, e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria e organi di stampa.

Ortona, 12 maggio 2021

IL COMANDANTE

Capitano di Fregata (CP) Cosmo FORTE

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005)



Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
DI ORTONA
Fax 085/9061461 - email: cportona@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2021

Data evento _____ ora evento _____

Stabilimento balneare denominato _____

Spiaggia libera _____

Via / p.zza _____ Comune _____

Tipo evento _____

Luogo intervento Spiaggia Scogliera Mare – distanza battigia mt. _____

Condizioni meteo Cattivo Buono Variabile tendente al miglioramento
 Variabile tendente al peggioramento

Stato del Mare Calmo Poco mosso Mosso Agitato

Vento Assente Debole Forte

Bandiera bianca issata

Bandiera rossa issata

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza Assistito: _____

Comune: _____

Stato se stranieri: _____

Iniziali Cognome

Iniziali Nome

CAUSA INCIDENTE

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dolore all'addome | <input type="checkbox"/> Mal di testa | <input type="checkbox"/> Vomito | <input type="checkbox"/> Trauma (.....) |
| <input type="checkbox"/> Medusa | <input type="checkbox"/> Dolore al torace | <input type="checkbox"/> Crisi di panico | <input type="checkbox"/> Annegamento |
| <input type="checkbox"/> Puntura di pesce | <input type="checkbox"/> Congestione | <input type="checkbox"/> Emorragia | <input type="checkbox"/> Svenimento |
| <input type="checkbox"/> Puntura di insetto | <input type="checkbox"/> Ferita da taglio | <input type="checkbox"/> Convulsioni | <input type="checkbox"/> Altro (.....) |

Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento Nessuna Guardia Costiera
 118 Altro (.....)

Particolari da segnalare ed azioni

intraprese:.....
.....
.....
.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e Firma

La scheda deve essere fatta pervenire, entro 24 ore dall'evento, alla Capitaneria di Porto di Ortona.

Allegato n. 2



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA**

CHECK-LIST VERIFICA STABILIMENTI –

Ordinanza di Sicurezza Balneare 2021

DATA _____ COMUNE DI _____ (Litorale: o Nord o Sud)
 STRUTTURA BALNEARE _____ DITTA CONCESSIONARIA _____
 PERSONALE DELLO STABILIMENTO CHE EFFETTUA LA VERIFICA _____
 RECAPITO TELEFONICO FISSO STABILIMENTO _____ CELLULARE _____
 ASSISTENTE AL SALVATAGGIO _____

NORMA	ARGOMENTO	SI	NO
CP art. 12.1 Ord.Reg. art. 9.1	Esporre in luoghi ben visibili dagli utenti le previste Ordinanze.		
CP art. 2.5 CP art. 1.2	Cartello monitor indicante il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (1 metro di profondità) ad una distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro – dicitura, redatta anche nelle quattro lingue straniere: "LIMITE ACQUE SICURE". Facoltà di segnalare con gavitelli di colore bianco il limite acque sicure, posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 l'uno dall'altro.		
CP art. 9.2 lett.e CP art. 1.2	SPIAGGE LIBERE – segnalazione di fonti di pericolo con cartelli monitori redatto anche nelle quattro lingue straniere: "ATTENZIONE: PERICOLI GENERICI NON SEGNALATI"		
CP art. 5.3	Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio (almeno 1 (uno) assistente bagnanti ogni 150 m. di fronte mare abilitato F.I.N. – S.N.S. – F.I.S.A.)		
CP art. 5.10;5.11	POSTAZIONI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI: 1. Torretta (non inferiore ad 1,5 m. di altezza)..... 2. Un binocolo..... 3. Maschera, snorkel ed un paio di pinne..... 4. Galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. baywatch), "Rescue tube" o similari..... 5. Casco di sicurezza tipo rafting..... 6. Un giubbotto di salvataggio lifejacket..... 7. 350 m. di cavo di salvataggio d tipo galleggiante con cintura o bretelle o strumento galleggiante ovoidale di tipo baywatch con tracolla e cintura di tipo omologato o torpedo; 8. Un natante di colore rosso o arancione idonea al servizio di salvataggio recante, su entrambi i lati, la scritta di colore bianco "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa, nonché di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 metri di sagola..... DISCIPLINA PER L'EVENTUALE UTILIZZO DI MOTO D'ACQUA PER IL SALVATAGGIO È data facoltà al concessionario, in aggiunta al pattino di salvataggio, di posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di dare preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, osservando le seguenti prescrizioni: 1. la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;..... 2. la moto d'acqua dovrà essere impegnata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;..... 3. il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica e		

	<p>abilitazione al salvataggio in corso di validità;.....</p> <p>4. a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvataggio;.....</p> <p>5. durante l'uscita in mare il conduttore e l'addetto al salvataggio dovranno indossare una cintura di salvataggio e casco omologato;</p> <p>6. la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio omologata, con maniglioni laterali, assicurata alla stessa tramite degli sganci rapidi.....</p>
CP art. 5.13	<p>DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE: Devono essere posizionati, in posizione ben visibile:</p> <p>1. N° 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, sistemati, se possibile, su paletti alti m. 1.5;.....</p> <p>2. Un'asta sulla quale possa essere tempestivamente issata, ad un'altezza di almeno 4 metri, una bandiera rossa che significa "AVVISO DI BALNEAZIONE NON SICURA"</p> <p>3. Laddove le condimeteo dovessero essere buone ed il servizio di salvataggio attivo la bandiera da issare dovrà essere di colore bianco;</p> <p>4. Megafono e/o impianto di diffusione sonora.....</p>
Ord.Reg. art. 7 comma 9	<p>MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO: Ciascun concessionario dovrà dotarsi di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità ed opportunamente segnalato con apposita cartellonistica costituito almeno da:</p> <p>a. Un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie.....</p> <p>b. N° 3 bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso, ovvero una bombola di ossigeno portatile, autorizzate ed omologate, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario.....</p> <p>c. Tre cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico.....</p> <p>d. Una cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente, collocata in un punto facilmente individuabile e raggiungibile</p>
CP art. 6.1	<p>OGNI SINGOLO ASSISTENTE BAGNANTE DEVE:</p> <p>1. Avere con sé il brevetto che lo abilita;</p> <p>2. Indossare una maglietta di colore rosso che rechi la scritta bianca "SALVATAGGIO";.....</p> <p>3. Essere dotato di fischietto professionale;.....</p> <p>4. Stazionare prioritariamente sulla torretta di salvataggio sorvegliando la propria area di competenza, ovvero sulla battigia o in mare sul mezzo di salvataggio..</p>
CP art. 8.3 CP art. 1.2	<p>CORRIDOIO DI LANCIO Il corridoio di lancio rispetta le seguenti caratteristiche:</p> <p>1. larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 a 15 metri;</p> <p>2. larghezza a 300 metri di distanza dalla battigia: da 15 a 20 metri;</p> <p>3. profondità: non inferiore a m. 300 dalla battigia, fatta eccezione per i kitesurf che deve essere non inferiore a 500 metri.</p> <p>4. essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, ed ai quali è vietato ormeggiarsi;</p> <p>5. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione.</p> <p>6. ubicazione su un lato della concessione in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;</p> <p>7. segnalazione: mediante appositi cartelli monitori posizionati in modo da non costituire pericolo, redatti anche nelle quattro lingue straniere: "DIVIETO DI BALNEAZIONE – RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"</p> <p>8. non sono presenti bagnanti all'interno del corridoio di lancio.....</p>
Ord. Reg. art. 4.1.a	Il concessionario cura l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare.		
Ord. Reg. art. 4.1.i	Sull'arenile sono presenti ombrelloni "hawaiani", o altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, con una superficie d'ombra		

	massima di metri quadrati 30,00		
Ord. Reg. art. 5	È garantito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione.		